



COMUNICATO N. 172/DIV – 21 FEBBRAIO 2023

172/519

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 18, 19 E 20 FEBBRAIO 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 18,19 e 20 Febbraio 2023

9ª Giornata Ritorno

GIRONE A

ARZIGNANO V.	ALBINOLEFFE	5-1
JUVENTUS NEXT GEN	LECCO	0-2
MANTOVA	L.R. VICENZA	2-6
NOVARA	PRO SESTO	0-1
PADOVA	TRIESTINA	1-1
PRO PATRIA	PERGOLETTESE	1-2
PRO VERCELLI	VIRTUS VERONA	0-3
RENATE	PIACENZA	3-2
SANGIULIANO	FERALPISALÒ	1-2
TRENTO	PORDENONE	0-2

GIRONE B

ANCONA	OLBIA	1-1
CARRARESE	IMOLESE	2-1
CESENA	REGGIANA	1-2
GUBBIO	FIORENZUOLA	0-0
LUCCHESE	VIS PESARO	3-0
RECANATESE	PONTEREDERA	1-0
RIMINI	SIENA	0-0
S. DONATO TAVARNELLE	FERMANA	1-1
TORRES	ALESSANDRIA	1-0
VIRTUS ENTELLA	AQUILA MONTEVARCHI	3-0

GIRONE C

ACR MESSINA	FIDELIS ANDRIA	0-0
AVELLINO	VITERBESE	0-2
CATANZARO	MONOPOLI	6-0
FOGGIA	JUVE STABIA	3-0
MONTEROSI TUSCIA	GELBISON	0-1
PESCARA	GIUGLIANO	1-1
PICERNO	LATINA	1-0
TARANTO	AUDACE CERIGNOLA	0-0
TURRIS	POTENZA	0-1
VIRTUS FRANCAVILLA	CROTONE	1-2

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 20 e 21 Febbraio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 18,19 E 20 FEBBRAIO 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, CESENA, FOGGIA, LUCCHESI, REGGIANA, TRIESTINA e TURRIS,

hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2500 **CESENA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver esposto, uno striscione (delle dimensioni di circa 10 mt per 1 mt) e nell'aver, a fine gara, dato alle fiamme lo striscione medesimo, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, senza che venisse causato alcun danno;

2. nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco, numerosi bicchieri di plastica semipieni contenenti liquido senza colpire alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto all'intervento dei Vigili del Fuoco e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

€ 2000

CROTONE

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti nell'aver attinto con numerosi sputi il Collaboratore della Procura Federale, al 1°

minuto del secondo tempo, sputi che venivano reiterati al 25° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, dal Settore loro riservato:

1. all'interno del recinto di gioco, verso la panchina della Squadra avversaria, al 24° minuto del secondo tempo, una bottiglia d'acqua di plastica semipiena, senza colpire nessuno;

2. al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica mezzo pieno di liquido, senza colpire alcuno;

C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato un seggiolino all'interno della Tribuna Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 2000

LUCCHESI per avere alcuni per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, durante la gara, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di due calciatori della Squadra avversaria, cori percepiti dai medesimi calciatori ma da nessuno dei Componenti della Procura Federale e, quindi, privi del requisito della percezione reale previsto dall'art. 28 C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 2000

PIACENZA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Ospiti, intonato, al 50°, al 57°, al 73°, all'80°, all'85° ed al 91° minuto, cori offensivi e insultanti nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, in considerazione del loro contenuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1000

FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 4° minuto del primo tempo, tre rotoli di carta per scontrini nel recinto di gioco;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Nord, intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

€ 1000 **REGGIANA** per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti Superiore intonato, prima dell'inizio della gara, all'88° e al 90° minuto cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

€ 300 **CARRARESE** per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, intonato, dall'11° minuto circa al 15° minuto circa del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 300 **MONOPOLI** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver divelto e/o danneggiato otto seggiolini all'interno del Settore Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 200 **PORDENONE** per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato due seggiolini all'interno della Tribuna Sud loro riservata.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **28 FEBBRAIO 2023**

GRECO VINCENZO

(PICERNO)

per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi riservati alla propria Squadra, al termine della gara, mentre era inibito come da decisione C.U. 167/DIV del 07.02.2023; invitato ad allontanarsi da parte dei Collaboratori della Procura Federale e dei Commissari di Campo, proferiva frasi irraguardose nei loro confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e le scuse portate poco dopo la perpetrazione della condotta dal Signor Greco ai Componenti la Procura federale ed al Commissario di campo (r. proc.fed., r.c.c.).

AMMONIZIONE (I INFR)

DI LORENZO ANTIMO

(GIUGLIANO)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

ONORATI MARCO

(ACR MESSINA)

per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro alzandosi dalla panchina e gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BANCHINI MARCO

(AQUILA MONTEVARCHI)

per avere, al 10° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione e per aver tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria, proferendo parole irrispettose nei loro confronti.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CAPUANO EZIO

(TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

RASTELLI MASSIMO

(AVELLINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BEDETTI DANIELE

(LATINA)

MARCHIONNI MARCO

(NOVARA)

MODESTO FRANCESCO

(L.R. VICENZA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TARTAGLIA ANGELO

(MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo volontariamente con una gomitata sul viso (a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta (r. a.a. n.1).

BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con un calcio all'altezza del ginocchio (a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerate, da una parte, la pericolosità della condotta e la zona del corpo dell'avversario attinta e, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

LAARIBI MOHAMED (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

NUNZELLA LEONARDO (ALESSANDRIA)
BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
ARINI MARIANO (PERGOLETTESE)
PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALLARINI MARCO (TRENTO)
GENNARI MATTIA (AQUILA MONTEVARCHI)
MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO V.)
LANGELLA CHRISTIAN (AUDACE CERIGNOLA)
FERRANI MANUEL (PICERNO)
GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
CRETELLA CARMINE (PADOVA)
GUERRA SIMONE (FERALPISALO')
FAZZI NICOLO' (MANTOVA)
IOTTI ILARIO (PRO VERCELLI)
SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (REGGIANA)
GIGLI NICOLO' (RIMINI)

BRUZZONE MATTEO
FALL MBARICK
CORBARI ANDREA
PAVLEV DANIEL

(SANGIULIANO)
(SANGIULIANO)
(VIRTUS ENTELLA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

IERARDI MARIO

(L.R. VICENZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

DI LIVIO LORENZO
MBENDE EMMANUEL
GATTONI TOMMASO
PANELLI TOMMASO
DAMETTO PAOLO

(LATINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PRO SESTO)
(RIMINI)
(TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NICHETTI MARCO EMILIO
ENYAN ELIMELECH KONDU
GIUSTI ANDREA
ITALENG NGOCK JONATHAN
MALCORE GIANCARLO
SPORTELLI MORIS
MORETTI LORENZO
PAGLIAI GABRIELE
MANGNI DOUDOU
CANNAVO' KEVIN
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL
BONINI FEDERICO
ESPOSITO ANDREA
CERESOLI ANDREA
PADELLA EMANUELE
COSTANTINO ROCCO
VUTHAJ DARDAN
BRIGNANI FABRIZIO
FIGOLI MATTEO
GYAMFI BRIGHT
ALFIERI VINCENZO
ARTISTICO GABRIELE
DRAGO GIACOMO
NELLI JACOPO
BOVOLON EDOARDO
ALCIBIADE RAFFAELE
CASTORANI MANUELE
ROSSETTI SIMONE

(ALESSANDRIA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AUDACE CERIGNOLA)
(PRO PATRIA)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(LECCO)
(PADOVA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GUBBIO)
(LATINA)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(SANGIULIANO)
(SIENA)
(TARANTO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

BALESTRERO DAVIDE

(FERALPISALO')

AMMONIZIONE (XI INFR)

LORA FILIPPO (TORRES)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TITO FABIO (AVELLINO)
PILATI ALESSANDRO (FERALPISALO')
FIORINI MATTIA (FIOREZZUOLA)
IDDA RICCARDO (VIRTUS FRANCAVILLA)
MENDES MURILO OTAVIO (VIRTUS FRANCAVILLA)
BIASOL ERIC (GIUGLIANO)
ANNAN EBENEZER (IMOLESE)
GUCCIONE FILIPPO (MANTOVA)
FUMAGALLI ERMANNO (ACR MESSINA)
TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA)
IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)
REGOLI PAOLO (S. DONATO TAVARNELLE)
RAIMO ALESSANDRO (SIENA)
MICELI MIRKO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BERTOLA NICOLO' (AQUILA MONTEVARCHI)
DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)
DELLA LATTI SIMONE (CARRARESE)
MORA LUCA (PESCARA)
FRANCO DOMENICO (LUCCHESI)
GIRASOLE DOMENICO (POTENZA)
GIUBILATO LORENZO (PRO SESTO)
MARZUPIO MANUEL (PRO SESTO)
SACO COLI (PRO VERCELLI)
VANO MICHELE (RIMINI)
CONTESSA SERGIO (TURRIS)
FRANCO DANIELE (TURRIS)
PARODI LUCA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MONDONICO DAVIDE (ANCONA)
RUSSO RAFFAELE (AVELLINO)
MUSTACCHIO MATTIA (CESENA)
MISURACA GIANVITO (FERMANA)
GRANATA ANTONIO (GELBISON)
ULIANO FRANCESCO (GELBISON)
D'AURIA GIANLUCA (IMOLESE)
NAVA RICCARDO (PIACENZA)
GUIEBRE ABDOUL RAZAK (REGGIANA)
KABASHI ELVIS (REGGIANA)
URSO FRANCESCO (TORRES)
GHAZOINI AMINE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

GEMIGNANI ANDREA	(ARZIGNANO V.)
GUERRA WALTER	(PICERNO)
GRASSINI DAVIDE	(CARRARESE)
MARINO ANTONIO	(CARRARESE)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDEIRA)
D'URSI EUGENIO	(CROTONE)
GOMEZ GUIDO	(CROTONE)
MICOVSCHI CLAUDIU	(FIDELIS ANDRIA)
CISCO ANDREA	(VIRTUS FRANCAVILLA)
DE SENA CARMINE	(GELBISON)
BANI CRISTIANO	(IMOLESE)
ZANANDREA GIANMARIA	(PIACENZA)
GERBI ERIK	(PRO SESTO)
ANASTASIO ARMANDO	(PRO VERCELLI)
FRANCO DAMIANO	(SIENA)
CELEGHIN ENRICO	(TRIESTINA)
BEGIC TJAS	(L.R. VICENZA)
NALINI ANDREA	(VIRTUS VERONA)
BISOGNO LUCA	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MIONIC ANTONIO	(ALESSANDRIA)
CRIVELLO ROBERTO	(PADOVA)
BRAMBILLA ALESSIO	(CESENA)
CIOFFI ANTONIO	(PONTEDEIRA)
CALAPAI LUCA	(CROTONE)
VOLTAN DAVIDE	(FERALPISALO')
DE MARINO DAVIDE	(VIRTUS FRANCAVILLA)
SCOGNAMIGLIO GENNARO	(GIUGLIANO)
CORTI ALESSANDRO	(OLBIA)
PISCOPO KEVIN	(PORDENONE)
ROJAS ZAMORA LUIS JOSE ESTEB	(PRO VERCELLI)
FALLANI MATTIA	(RECANATESE)
TOMMASINI CHRISTIAN	(TARANTO)
MATOSEVIC KRISTJAN	(TRIESTINA)
ROCCHETTI YURI	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MUSSIS FRANCO GABRIEL	(AQUILA MONTEVARCHI)
ROSSI MATTEO	(PICERNO)
BREZA SEBASTIAN	(CARRARESE)
SITUM MARIO	(CATANZARO)
VERNA LUCA	(CATANZARO)
FINIZIO MARIO	(FIDELIS ANDRIA)
PAPONI DANIELE	(IMOLESE)
ROMERO NICCOLO	(LUCCHESI)
KRAGL OLIVER	(ACR MESSINA)

ARBOLEDA CHRISTIAN
SBRAGA ANDREA
CAPONE CHRISTIAN

(OLBIA)
(POTENZA)
(REGGIANA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 21 Febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani